

Giovedì 9 Settembre 2004

## Ambiente, diffida al sindaco solo se l'atto è «politico»

**I**l Tar di Milano (prima sezione, sentenza n. 2447/2004) ha annullato un provvedimento di diffida al responsabile dell'inquinamento di un sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino, perché adottato dal sindaco anziché dal dirigente del competente ufficio comunale. Si tratta di uno dei casi in cui la norma che regola la fattispecie — l'articolo 17, comma 3, del Dlgs 22/97 — attribuisce la competenza di adottare l'atto genericamente al Comune, senza precisarne in maniera specifica l'organo.

Per i giudici una disposizione di questo tipo va interpretata in base ai principi che governano la ripartizione delle competenze tra organi di direzione politica e organi amministrativi,

come sancito dall'articolo 107 del Testo unico degli Enti locali (Dlgs 267/2000). Tale disposizione, in assenza di specifica deroga, attribuisce infatti a questi ultimi tutti i compiti, inclusa «l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente». Il Tar milanese, dunque, non ha avuto dubbi: la diffida in esame rappresenta un atto di gestione a tutela di valori ambientali e della incolumità e salute pubblica, in ordine al quale va quindi affermata la competenza dirigenziale.

**U.F.**